



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 dicembre 2020
(OR. en)

14195/20

AVIATION 255
DELECT 178

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 dicembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 8922 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 16.12.2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per fare fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 relative alle licenze di esercizio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 8922 final.

All.: C(2020) 8922 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.12.2020
C(2020) 8922 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.12.2020

**che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per fare fronte
alle conseguenze della pandemia di COVID-19 relative alle licenze di esercizio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Dall'inizio del 2020 la pandemia di COVID-19 ha determinato profonde ripercussioni negative sul trasporto aereo in Europa e nel mondo. I rischi per la salute associati alla COVID-19, le misure sanitarie e le restrizioni di volo e di viaggio introdotte da alcuni Stati membri dell'UE in risposta alla pandemia hanno portato a una forte riduzione della domanda e della fiducia dei consumatori, che ha a sua volta causato un calo prolungato e senza precedenti del traffico aereo nell'Unione europea. Il numero di voli effettuati nello spazio aereo europeo è diminuito di oltre il 90 % nel bimestre marzo-aprile del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, e da allora la ripresa è stata solo parziale. Eurocontrol ha riferito che il numero di voli effettuati nello spazio aereo europeo a novembre 2020 è risultato inferiore del 61 % rispetto al livello dello stesso mese del 2019. Lo scenario di previsione¹ pubblicato da Eurocontrol il 14 settembre 2020 stima un recupero del traffico del 50 % entro febbraio 2021. Secondo le previsioni, i tempi per la ripresa del traffico aereo nell'Unione saranno lunghi.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008², le autorità competenti degli Stati membri preposte al rilascio delle licenze devono revocare o sospendere la licenza di esercizio dei vettori aerei dell'UE in difficoltà finanziarie, che possono sostituire con una licenza di esercizio provvisoria.

I problemi di liquidità causati dalla pandemia di COVID-19 potrebbero portare a sospensioni o revoche delle licenze di esercizio o alla loro sostituzione con licenze provvisorie, senza che vi sia alla base una necessità economica strutturale. Il rilascio di una licenza provvisoria potrebbe rappresentare per il mercato un segnale negativo in merito alla capacità di un vettore aereo di sopravvivere, il che a sua volta ne aggraverebbe i problemi finanziari, che altrimenti sarebbero solo temporanei.

Per questo motivo, il 25 maggio 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2020/696³, che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008, per consentire agli Stati membri di non revocare o sospendere la licenza di esercizio nei casi in cui la valutazione dell'idoneità finanziaria sia stata effettuata tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2020, purché non sussistano pericoli per la sicurezza e sussista la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro dodici mesi.

Con tale modifica sono stati altresì conferiti alla Commissione poteri delegati fino al 28 maggio 2021 per prorogare il periodo di esenzione dagli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008. La Commissione deve adottare tali atti delegati qualora constati, sulla base dei dati pubblicati da Eurocontrol (il gestore di rete per le funzioni della rete del traffico aereo del cielo unico europeo), che la riduzione del livello del traffico aereo rispetto al livello del corrispondente periodo del 2019 persiste, ed è probabile che persista, e che, secondo i migliori dati scientifici disponibili quali i dati del Centro

¹ <https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2020-09/eurocontrol-draft-traffic-scenarios-14092020.pdf>

² Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

³ Regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in considerazione della pandemia di COVID- 19 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 1).

europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, tale situazione è dovuta all'impatto della pandemia di COVID-19. Il regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare l'atto delegato con procedura d'urgenza.

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 quater, del regolamento (CE) n. 1008/2008, la Commissione ha presentato una relazione sintetica in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il termine prestabilito del 15 novembre 2020. Secondo le conclusioni della relazione, la riduzione del livello del traffico aereo persiste ed è probabile che continui a causa dell'impatto della pandemia di COVID-19. Di conseguenza, dovrebbe essere prorogata la durata della deroga. La situazione si è ulteriormente evoluta da quando è stata redatta la relazione sintetica, ma la tendenza indicata nella relazione si è confermata. L'atto delegato riflette gli ultimi dati disponibili al momento della sua adozione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

In linea con le disposizioni dell'articolo 25 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008, prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti dall'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". Il progetto di atto delegato è stato presentato alla riunione del gruppo di esperti della Commissione (E03118, gruppo di esperti sul mercato interno dell'aviazione), composto da rappresentanti degli Stati membri.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Al fine di prevenire il rischio di una grave incertezza giuridica e di evitare la sospensione o revoca delle licenze di esercizio dei vettori aerei che si trovano in temporanee difficoltà finanziarie a causa della crisi dovuta alla COVID-19, ma che operano in condizioni di sicurezza, è opportuno adottare il presente regolamento delegato con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 25 ter del regolamento (CE) n. 1008/2008, modificato dal regolamento (UE) 2020/696. Il presente regolamento delegato deve pertanto entrare in vigore immediatamente, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, e deve essere applicato finché non siano sollevate obiezioni.

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni entro due mesi dalla data di notifica ad essi di tale atto. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. In caso di obiezioni, la Commissione abroga il regolamento delegato immediatamente dopo la notifica della decisione recante le obiezioni del Parlamento europeo o del Consiglio.

L'articolo 1 proroga il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1008/2008, durante il quale l'autorità competente per il rilascio delle licenze di uno Stato membro è autorizzata a non sospendere o revocare la licenza di esercizio del vettore aereo dell'Unione purché non sussistano pericoli per la sicurezza e sussista la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro dodici mesi.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.12.2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per fare fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 relative alle licenze di esercizio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità⁴, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1 ter,

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del traffico aereo per effetto del forte calo della domanda e delle misure dirette di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e da paesi terzi.
- (2) Tali circostanze, che sfuggono al controllo dei vettori aerei, determinano la cancellazione, volontaria o obbligatoria, di servizi aerei da parte dei vettori aerei.
- (3) I vettori aerei dell'Unione continuano a fare fronte a gravi problemi di liquidità, tali da poter portare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008, a sospensioni o revoche delle licenze di esercizio o alla loro sostituzione con licenze provvisorie, senza che vi sia alla base una necessità economica strutturale. Il rilascio di una licenza temporanea potrebbe rappresentare per il mercato un segnale negativo sulla capacità di un vettore aereo di sopravvivere, che aggraverebbe problemi finanziari altrimenti temporanei.
- (4) Con il regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ è stato consentito alle autorità competenti degli Stati membri preposte al rilascio delle licenze di non revocare o sospendere la licenza di esercizio tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 nel caso in cui la verifica dei risultati finanziari sia stata effettuata durante tale periodo, purché non sussistano pericoli per la sicurezza e vi sia la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro dodici mesi. Il regolamento (UE) 2020/696 ha inoltre conferito alla Commissione poteri delegati per prorogare il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 9, paragrafo 1 bis.
- (5) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1 quater, del regolamento (CE) n. 1008/2008, la Commissione ha presentato una relazione sintetica al Parlamento europeo e al Consiglio il 13 novembre 2020.

⁴ GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

⁵ Regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in considerazione della pandemia di COVID-19 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 1).

- (6) Nella relazione sintetica della Commissione viene sottolineato che, nonostante un aumento graduale tra aprile e agosto 2020, nel settembre 2020 i livelli del traffico aereo sono risultati nettamente più bassi rispetto a quelli dello stesso periodo del 2019. Secondo i dati di Eurocontrol, il 25 novembre 2020 il traffico aereo è risultato inferiore del 63 % rispetto al 25 novembre 2019.
- (7) Malgrado le difficoltà di prevedere accuratamente il percorso di ripresa dei livelli di traffico aereo, è ragionevole ritenere che questa situazione persisterà nel prossimo futuro e si protrarrà fino al dicembre 2021. Sulla base delle ultime previsioni di Eurocontrol sul traffico aereo, del settembre 2020, si ritiene che nel febbraio 2021 il traffico aereo sarà inferiore del 50 % rispetto al febbraio 2020 (nell'ipotesi di un approccio non coordinato tra gli Stati membri all'introduzione di procedure operative e alla revoca delle restrizioni nazionali). Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, al 22 novembre 2020 i casi di COVID-19 registrati settimanalmente in Europa sono stati 1,77 milioni, pari al 44 % di tutti i casi al mondo, molti di più rispetto ai casi della primavera del 2020. In base ai dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, il tasso di notifica dei casi a 14 giorni per lo Spazio economico europeo e il Regno Unito è in continuo aumento dall'estate del 2020. Secondo la relazione settimanale di sorveglianza del 22 novembre 2020 di quest'ultimo istituto, tale tasso ha toccato il valore di 549 (intervallo per paese: 58 - 1 186) ogni 100 000 abitanti.
- (8) È ragionevole ritenere che la riduzione persistente del livello del traffico aereo sia il risultato dell'impatto della pandemia di COVID-19. In base ai dati disponibili sulla fiducia dei consumatori in seguito alla pandemia di COVID-19, mentre nell'aprile 2020 circa il 60 % degli intervistati ha indicato che probabilmente avrebbe incominciato a riutilizzare il trasporto aereo entro pochi mesi dopo la fine della pandemia, tale percentuale è scesa al 45 % nel giugno 2020. I dati disponibili dimostrano quindi chiaramente un nesso tra la pandemia di COVID-19 e la domanda di trasporto aereo da parte dei consumatori e non si sono verificati altri eventi che possano spiegare il calo della domanda di trasporto aereo.
- (9) La relazione sintetica della Commissione dimostra anche che le restrizioni, le misure relative ai test e gli obblighi di quarantena introdotti a livello nazionale in maniera non coordinata dagli Stati membri in risposta al crescente numero di casi di COVID-19 in Europa a partire dalla metà di agosto, e spesso annunciati con brevissimo preavviso, hanno minato la fiducia dei consumatori e causato una diminuzione della domanda di trasporto aereo.
- (10) Alla luce del livello estremamente basso di prenotazioni di voli, delle previsioni epidemiologiche e del traffico aereo di cui sopra e nonché dell'incertezza e dell'imprevedibilità delle misure nazionali volte a contenere la pandemia di COVID-19, è ragionevole ritenere che i bassi livelli di traffico aereo e di domanda da parte dei passeggeri attribuibili alla pandemia di COVID-19 persisteranno per tutto il 2021. Non si prevede un ritorno ai livelli di traffico pre-COVID prima di alcuni anni. È tuttavia ancora troppo presto per sapere se questa riduzione delle capacità continuerà dopo il 2021 a livelli altrettanto significativi.
- (11) Livelli così bassi di traffico aereo e di domanda da parte dei passeggeri potrebbero determinare il persistere dei problemi di liquidità dei vettori aerei dell'Unione nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 e portare a sospensioni o revoche delle licenze di esercizio o alla loro sostituzione con licenze provvisorie senza che vi sia alla base una necessità economica strutturale.

- (12) Purché non sussistano pericoli per la sicurezza e vi sia la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro dodici mesi, è pertanto opportuno consentire alle autorità competenti per il rilascio delle licenze di non sospendere o revocare la licenza di esercizio sulla base delle verifiche dei risultati finanziari effettuate durante il periodo di proroga tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021. Al termine di tale periodo, il vettore aereo dell'Unione dovrebbe essere soggetto alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008.
- (13) Al fine di evitare l'incertezza giuridica, in particolare per le autorità preposte al rilascio delle licenze e gli operatori aerei, il presente regolamento dovrebbe essere adottato secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 25 ter del regolamento (CE) n. 1008/2008 ed entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1008/2008, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. Sulla base delle verifiche di cui al paragrafo 1, effettuate tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, l'autorità competente per il rilascio delle licenze può decidere, prima della fine di tale periodo, di non sospendere o revocare la licenza di esercizio del vettore aereo dell'Unione purché non sussistano pericoli per la sicurezza e sussista la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro dodici mesi. Essa riesamina i risultati di tale vettore aereo dell'Unione al termine del periodo di dodici mesi e decide se sospendere o revocare la licenza di esercizio e rilasciare una licenza provvisoria a norma del paragrafo 1."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16.12.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN